

STATUTO

GIRANDOLE A COLORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMELIA TR VIA ALDO MORO SNC

Numero REA: TR - 351119

Codice fiscale: 91073170556

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "B" alla raccolta n. 3740</u>	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune Amelia la cooperativa de-	
	nominata	
	"GIRANDOLE A COLORI Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Assem-	
	blea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a)	
	della Legge 381/91.	
	La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio della	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	

	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	1) Gestire asili nido, scuole materne, spazio-gioco e servi-	
	zi sperimentali rivolti ai bimbi in età 0-6 anni;	
	2) Gestire servizi educativi che si collocano nella fascia	
	extrascolastica, sia come sostegno all'attività scolastica,	
	sia come momento di aggregazione e di crescita personale;	
	3) Gestire campus estivi, oratori, attività laboratoriali ed	
	attività ricreative rivolte sempre ai minori;	
	4) Svolgere ogni attività accessoria, assimilata e complemen-	
	tare alle precedenti compresi i supporti tecnici tesi a favo-	
	rire i soci e gli assistiti nell'espletamento delle specifi-	
	che attività.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti fi-	
	nanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sotto-	
	scrizione a investitori qualificati.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	

	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci Lavoratori: vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile.	
	2) Soci Volontari: persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 (il cui	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci) e comunque nei limiti previsti dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	

	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorren-	
	za agli scopi sociali della stessa.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserciti-	
	no, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e di-	
	slocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile possono essere soci cooperatori anche le persone giuri-	
	diche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	

	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	

	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax, la professione;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Eu-	
	ro 1.000,00 (mille/00) né superiore ai limiti di legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	

	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vili, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 gior-	
	ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	

	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fi-	
	sica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazio-	
	ne al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innan-	
	zi al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	

	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per a-	
	deguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 30 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	

	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mu-	
	tualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali	
	o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordi-	
	ni tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il	
	normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la	
	risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio,	
	ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8	
	D.Lgs. 112/2017 può, entro il termine di decadenza di quindi-	
	ci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al	
	Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assem-	
	blea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30	
	giorni.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivaluta-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della so-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del co-	

	dice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quel-	
	lo tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secon-	
	do e terzo comma del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota minima è di Euro 1.000,00 (mille/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21,	
	n.1, lett. b) del presente statuto.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero prov-	
	vederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, se-	
	condo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stre-	

	gua del successivo articolo 19, comma 1, lett. e).	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.	
	La delibera di emissione deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividen-	
	do previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino a Euro 3.000,00;	
	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 3.000,00 e fino ad	
	Euro 6.000,00;	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 6.000,00 e fino ad	
	Euro 10.000,00;	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000,00 e fino ad	
	Euro 15.000,00;	

	- n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000,00 -	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'	
	emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civili-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	

	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mil-	
	le/00) né superiore al limite massimo previsto dalla legge;	
	i soci volontari potranno sottoscrivere una quota sociale di	
	valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) né superio-	
	re al limite massimo previsto dalla legge.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-	
	di di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di	

	legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secon-	
	do comma.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote, deve darne comunicazione all'Organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative	
	al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale ac-	
	quirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per even-	
	tuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	alla misura stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del Progetto di Bilancio Socia-	
	le, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministe-	
	ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consi-	
	glio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1,	
	lettera g, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e tenendo conto,	
	fra gli altri elementi, della natura dell'attività esercita-	
	ta e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini	
	della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio di eserci-	

	zio.	
	Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro delle	
	Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione e pubblicato	
	nel sito internet della Cooperativa.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) L'Organo amministrativo;	

	c) L'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante Pec, lettera raccomanda-	
	ta A.R o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento	
	da parte del destinatario almeno 8 giorni prima dell'adunan-	
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede so-	
	ciale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaco sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il Bilancio, destina gli utili e delibera in meri-	
	to all'eventuale ripartizione dei ristorni;	
	2) approva il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	3) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	

	4) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	5) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'Organo di Controllo;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di Controllo;	
	11) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	

	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di tele/videocomunicazione.	
	In questo caso dovranno comunque essere soddisfatte le condi-	
	zioni seguenti:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sotto-	
	scrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, la regolarità delle dele-	
	ghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regola-	
	re lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cari-	
	che sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata	
	di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente de-	
	liberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Ammini-	
	stratore, Sindaco o dipendente.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un	
	socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in assenza, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 e-	
	letti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente. La maggioranza dei componenti	

	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per 3 esercizi e scado-	
	no con l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente com-	
	ma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di pro-	
	fessionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo, ovvero compi-	
	ti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-	
	moniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	

	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Amministrato-	
	re Delegato, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcu-	
	ni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, o dal	
	Consigliere più anziano di età, in caso di assenza, impedi-	
	mento o inerzia di questi, tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta doman-	
	da da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed il Sindaco ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo ammini-	
	strativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza de-	
	gli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Nell'eventualità di conclamata impossibilità o inerzia del Presidente o del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 26.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti o agli Amministratori o all'Amministratore Delegato e ai membri del	

	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Or-	
	gano di Controllo, se nominato, determinare il compenso dov-	
	to agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche all'Amministratore Delegato, se no-	
	minato.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed	
	altri Istitutori. Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad	
	esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singo-	
	li atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigen-	
	ti al riguardo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale, qua-	
	le organo di controllo. Il sindaco o il revisore, iscritti	
	al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Mini-	
	stero dell'Economia.	
	Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la	
	revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	

	de alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determina-	
	ta dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero perio-	
	do di durata dell'ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui la D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaco, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo-	
	vi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	

	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazio-	
	ne della cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restan-	
	do quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.	

	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'art. 829, 2° comma del Codice di Proce-	
	dura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di que-	
	stioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è	
	costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano	
	una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e	
	di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera	
	arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplina-	
	ta dalla norme contenute nel Regolamento arbitrale della Ca-	

	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigo-	
	re al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	

	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-	
	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comi-	
	tati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 C.C. la cooperati-	
	va:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	

	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'e-	
	sercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e si ac-	
	certi altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per a-	
	zioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperato-	
	ri non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti u-	
	nità.	
	F.to Giovannini Simona	
	F.to Latini Federica	
	F.to Giovannini Michela	
	F.to Francesco Maria Alvi Notaio	